



# COMUNE DI PISCIOTTA

Provincia di Salerno

## ORDINANZA SINDACALE N. 27/2020

**Oggetto:** Provvedimento per la piena attuazione delle misure governative di contrasto alla diffusione del COVID/2019 sul territorio comunale.

### IL SINDACO

#### Visti:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020, recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- le ordinanze del Ministero della Salute del 30 giugno e del 9 luglio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020, che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM del 11 giugno 2020;

#### Preso atto:

- che il menzionato Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";
- che il menzionato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 all'art. 3, comma 2 prevede: "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza";

**Preso atto**, altresì, della circolare del Ministero dell'Interno esplicativa del Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 in cui viene chiarito, in particolare, che "nell'ambito delle misure di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale";

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 61 dell'8 luglio 2020, prorogata con successiva ordinanza n. 62 del 15 luglio 2020, con la quale è stata demandata ai Sindaci dei Comuni interessati, nella qualità di autorità sanitaria locale, l'adozione, in ogni caso con efficacia temporale non eccedente la durata dello stato di emergenza, delle disposizioni necessarie ad assicurare la fruizione in sicurezza degli spazi o degli specchi d'acqua non oggetto di concessioni demaniali marittime, in modo da garantire il rispetto del necessario distanziamento e l'ordinato svolgimento delle operazioni di sbarco e dei relativi controlli;

**Rilevato** da tutti i citati provvedimenti che l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia richiedono la piena attuazione delle principali misure volte

al contenimento del virus individuate dal Ministero della Sanità nell'evitare i contatti sociali e nel mantenere la distanza tra i soggetti;

**Considerato** che, sulla base dei risultati pervenuti dal competente Dipartimento di prevenzione della Asl di Salerno a seguito dello screening eseguito nella giornata del 27 luglio u.s., è possibile affermare che il contagio nel Comune di Pisciotta ha un carattere limitato ad un gruppo di persone circoscritto, rispetto al quale sono state già adottate tutte le misure idonee ad evitare il diffondersi del contagio;

**Ritenuto**, tuttavia, indispensabile proseguire nella accurata azione di prevenzione già avviata, assumendo, in via cautelativa, ogni misura volta a prevenire, al massimo livello possibile, qualsiasi rischio di contagio e di diffusione del virus, integrando le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 numero 112 e dell'articolo 50 TUEL;

**Richiamate** le ordinanze sindacali n. 23 del 22.07.2020 e n. 26 del 26.07.2020, con le quali sono state disposte misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul territorio comunale;

**Richiamato**, inoltre, il Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-COV-2 per le strutture ricettive, allegato all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 24.05.2020 (pubblicata sul BURC in pari data), così come integrato con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 56 del 12.06.2020 (pubblicata sul BURC in pari data);

**Dato atto** che il suddetto protocollo si applica alle strutture ricettive alberghiere e alle strutture complementari di cui alla LR n. 5/2001 e s.m.i., L.R. n. 17/2001 s.m.i. (comprese le case e gli appartamenti per vacanza gestiti in forma non imprenditoriale) e agli alloggi in agriturismo di cui alla LR n. 15/2008 e s.m.i.;

**Richiamata**, infine, l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 63 del 24.07.2020, con la quale si conferma l'obbligo per gestori, commessi, clienti degli esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati ed altri locali aperti al pubblico di indossare le mascherine prima dell'ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza negli stessi;

**Visto** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]”*;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica;

**Precisato** che la presente ordinanza contiene prescrizioni non in contrasto con le misure statali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, ma anzi volte a realizzare le condizioni per una piena attuazione delle stesse;

**Visti:**

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

Con decorrenza dalla data della presente ordinanza e **fino al 7 agosto 2020**, su tutto il territorio comunale:

1. la conferma delle misure disposte con le ordinanze sindacali n. 23 del 22.07.2020 e n. 26 del 26.07.2020 e, per l'effetto:
  - 1.1. è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale (cd mascherine) anche nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, sia all'aperto che al chiuso, ed è fatto obbligo di puntuale osservanza del divieto di assembramenti e di rispetto del distanziamento sociale;
  - 1.2. la sospensione immediata delle attività di discoteche e di ogni altro luogo di svago o divertimento, la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
2. l'applicazione rigorosa di tutte le misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 previste dai provvedimenti statali e regionali e, in particolare:
  - 2.1. il rispetto delle misure di sicurezza relative all'esercizio di tutte le strutture ricettive, comprese le case e gli appartamenti per vacanza gestiti in forma non imprenditoriale, approvate in allegato all'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 51 del 24.05.2020 (pubblicata sul BURC in pari data), così come integrate con le misure di cui al documento allegato sub 1 alla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 56 del 12.06.2020 (pubblicata sul BURC in pari data);
  - 2.2. il rispetto delle misure previste dall'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 63 del 24.07.2020, con particolare attenzione per quelle previste a carico dei gestori, commessi, clienti degli esercizi commerciali, negozi, bar, supermercati ed altri locali aperti al pubblico con riferimento all'obbligo indossare le mascherine prima dell'ingresso nei relativi locali e per tutta la permanenza negli stessi;

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pisciotta ed è trasmessa al Comando dei Carabinieri di Pisciotta, alla Direzione Generale dell'Asl di Salerno, alla Prefettura di Salerno, all'Ufficio di Polizia Municipale in sede per la notifica ed esecuzione dell'atto.

## AVVISA

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella Legge 14 luglio 2020 n. 74, al quale integralmente si rinvia. Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

*Pisciotta, 30.07.2020*

Il Sindaco  
f.to On. Ettore Liguori